

Ambiente (2)

Opere interrato - Tutela aree sottoposte a vincolo paesaggistico

Cassazione Penale, sentenza del 9 gennaio 2020, n. 370

[Approfondisci...](#)

La Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, ha affrontato il tema della tutela delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Il profilo di maggior rilievo analizzato dagli Ermellini riguarda l'eventuale assenza di incidenza (rispetto al valore estetico del bene giuridico tutelato) dell'intervento edilizio di cui in atti; intervento realizzato, peraltro, in assenza di permesso di costruire, nonché in area sottoposta a vincolo paesaggistico e sottoposta alla disciplina per le costruzioni in zone sismiche.

I ricorrenti contestavano, sostanzialmente, la effettiva offensività delle opere realizzate, sul presupposto che il bene giuridico tutelato sarebbe, nella fattispecie, il solo valore visivo, ossia l'incidenza sul paesaggio, il quale non deve visivamente essere compromesso dall'opera realizzata; di qui deriverebbe, secondo i ricorrenti, l'insussistenza delle violazioni ascritte, trattandosi - prevalentemente - di interventi aventi ad oggetto manufatti interrati.

La Corte di Cassazione ha ricordato, richiamando copiosa giurisprudenza, la natura di reato di pericolo della violazione paesaggistica, sottolineando come - trattandosi di reato formale e di pericolo - esso sia configurato e si perfezioni a prescindere dall'effettivo danno arrecato al paesaggio, concretandosi con la mera esecuzione di interventi non autorizzati.

In conclusione, il Supremo Consesso ha affermato che *"in tema di tutela delle aree sottoposte a vincolo, ai fini della configurabilità del reato paesaggistico, non assume alcun rilievo l'assenza di una possibile incidenza sul bene sotto l'aspetto attinente al suo mero valore estetico, dovendosi invece tener conto del rilievo attribuito dal legislatore alla interazione tra elementi ambientali ed antropici che caratterizza il paesaggio nella più ampia accezione ricavabile dalla disciplina di settore, con la conseguenza che anche interventi non esternamente visibili, quali quelli interrati, possono determinare una alterazione dell'originario assetto dei luoghi suscettibile di valutazione in sede penale"*.
